

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MARTELLI, MONTELEONE, CASTELLANI  
Carla, TURINI, PONTONE, PACE, BEVILACQUA, COLLINO, DE  
CORATO, MAGNALBÒ, FLORINO, LISI, RECCIA, CUSIMANO,  
TOMASSINI, MAGGI, CAMPUS, BATTAGLIA, PEDRIZZI,  
FUMAGALLI CARULLI, PELLICINI, MARRI, PASQUALI, DE ANNA,  
PASTORE, BRUNI, PROVERA, PALOMBO, D’ALÌ e GERMANÀ**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1996**

---

Norme sulle attribuzioni degli incarichi e sulla trasparenza  
delle retribuzioni e degli emolumenti comunque corrisposti  
ai pubblici funzionari e agli amministratori degli enti pub-  
blici e degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria  
o con contributi straordinari

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il rinnovato emergere di numerosi e gravi fenomeni di corruzione, che testimonia in termini allarmanti la diffusione e profondità del malcostume amministrativo, ci induce a presentare un disegno di legge per introdurre nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici dei rigorosi e puntuali criteri di trasparenza e di corretta gestione.

Il ripetersi e l'affollarsi degli episodi di corruzione e malversazione in genere finiscono per confermare in seno alla collettività nazionale il giudizio di sfiducia nei confronti di coloro che hanno responsabilità gestionali negli uffici pubblici, ove si amministrano le risorse di tutto il Paese, recando discredito sull'intera classe dirigente e sullo stesso apparato statale senza discriminare tra disonesti - numerosi certo, ma pur sempre in minoranza - e onesti, che restano maggioranza.

L'opinione pubblica, confusa e delusa, sembra ormai indotta a ritirare la propria fiducia alle stesse istituzioni pubbliche, agli elementi costitutivi del nostro ordinamento democratico.

Si è inteso quindi porre mano a poche ma incisive norme che per un verso vogliono introdurre criteri di trasparenza in ordine agli emolumenti che ricevono complessivamente i funzionari e gli amministratori pubblici e che per l'altro stabiliscono puntuali criteri di rotazione nelle assegnazioni degli incarichi.

Con queste ultime norme si vuole quindi impedire che l'eccessiva permanenza in in-

carichi di delicata ed alta responsabilità favorisca lo sviluppo di pratiche amministrative non corrette, rivolte non al perseguimento del bene comune ma all'arricchimento personale o di individuati ceti di potere.

Quando tali norme potranno essere applicate saranno così favoriti non solo la correttezza e il buon andamento nella gestione delle risorse pubbliche, ma anche la credibilità e il prestigio degli stessi amministratori che dall'adozione di queste misure di trasparenza potranno trovare incitamento e stimolo per una gestione efficiente e corretta degli uffici e degli enti loro affidati.

L'articolo 1 stabilisce che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici pubblichino nei loro bilanci l'insieme complessivo degli emolumenti che vengono corrisposti a dirigenti ed amministratori.

L'articolo 2 prevede l'obbligo per enti e pubbliche amministrazioni di fornire elementi analitici delle consulenze di analoghi incarichi affidati a soggetti esterni.

L'articolo 3 specifica cosa si intende per emolumenti: diarie, rimborsi spese, spese di rappresentanza eccetera.

L'articolo 4 dispone che gli incarichi di amministratori e dirigenti nelle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici debbano obbedire ad un criterio di rotazione, indicando anche i periodi di permanenza necessaria negli uffici.

Gli articoli 5 e 6 contengono le norme sanzionatorie per l'inottemperanza agli obblighi recati dagli articoli precedenti.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché gli altri enti cui lo Stato contribuisca in via ordinaria o con contributi straordinari, sono tenuti a pubblicare annualmente l'importo delle retribuzioni e degli emolumenti comunque corrisposti ai dirigenti generali ed equiparati e agli amministratori.

2. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati in allegato alle tabelle dei disegni di legge di bilancio dei ministeri competenti.

3. Gli elenchi degli amministratori degli enti pubblici, compresi quelli economici e degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria o con contributi straordinari, sono pubblicati in allegato al documento annuale di bilancio.

## Art. 2.

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 1, sono altresì tenuti a pubblicare in allegato secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 un elenco analitico delle consulenze e degli incarichi ufficiali affidati a soggetti esterni.

## Art. 3.

1. Per emolumenti comunque corrisposti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, si intendono: diarie, rimborsi spese, spese di rappresentanza, spese riservate, consulenze, gettoni di presenza, nonché la concessione di servizi a titolo gratuito o parzialmente oneroso.

## Art. 4.

1. Gli incarichi di amministratore e di dirigente generale nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, compresi quelli economici, nonché degli altri enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria o con contributi straordinari, possono essere rinnovati una sola volta e in ogni caso per un periodo complessivamente non superiore ai sei anni.

2. La preposizione ai singoli uffici dei dirigenti generali della pubblica amministrazione ha durata non superiore ai cinque anni. Gli incarichi successivi sono attribuiti in settori non contigui rispetto al primo.

## Art. 5.

1. Gli atti compiuti dai dirigenti e dagli amministratori scaduti ai sensi dell'articolo 4 sono nulli.

## Art. 6.

1. La mancata pubblicazione degli elenchi di cui all'articolo 1 comporta per l'esercizio finanziario successivo a quello in cui tali elenchi avrebbero dovuto essere pubblicati la illegittimità dei provvedimenti che dispongono il pagamento di retribuzioni e compensi.